



# CITTÀ DI VIGONZA

PROVINCIA DI PADOVA

Via Cavour n° 16 - C.F. 80010350280 – tel. 049 8090211 - fax 049 8090200

internet: [www.comune.vigonza.pd.it](http://www.comune.vigonza.pd.it)

pec: [vigonza.pd@cert.ip-veneto.net](mailto:vigonza.pd@cert.ip-veneto.net)



AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
UNITÀ OPERATIVA TRIBUTI

## ALIQUOTE, DETRAZIONI E SCADENZE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA NUOVA I.M.U. ANNO 2020

**NOVITA'**: con delibera di Giunta Comunale n. 71 del 27/05/2020 la scadenza dell'acconto I.M.U. è stata prorogata al **30 settembre 2020**. Unica eccezione riguarda i fabbricati ad uso produttivo di categoria D che mantengono, per la quota riservata allo Stato (con codice tributo 3925), la scadenza del 16 giugno 2020. In sede di acconto permane, come di consueto, la possibilità di eseguire il versamento in unica soluzione.

La scadenza di pagamento della rata di saldo rimane fissata al 16/12/2020.

### ALIQUOTE E DETRAZIONI:

(delibera di C.C. n° 17 del 20 maggio 2020)

6,0 ‰	• <b>ABITAZIONI PRINCIPALI DI CATEGORIA CATASTALE A/1, A/8 e A/9</b> (comprese le eventuali pertinenze <b>[i]</b> , rientranti nelle categorie C/2, C/6 e C/7).
10,0 ‰	• <b>AREE FABBRICABILI.</b>
9,6 ‰ [2]	• <b>ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO</b> , nel caso di proprietario con abituale dimora e residenza in abitazione situata <b>NEL COMUNE DI VIGONZA</b> (comprese le eventuali pertinenze <b>[i]</b> , rientranti nelle categorie C/2, C/6 e C/7), alle condizioni sotto indicate <b>[ii]</b> .
7,6 ‰ [3]	• <b>ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO</b> , nel caso di proprietario con abituale dimora e residenza in abitazione di proprietà situata <b>FUORI DEL COMUNE DI VIGONZA</b> (comprese le eventuali pertinenze <b>[i]</b> , rientranti nelle categorie C/2, C/6 e C/7), alle condizioni sotto indicate <b>[iii]</b> .

7,6‰	• <b>TERRENI AGRICOLI</b> (ad eccezione di quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, esenti per legge).
9,8 ‰	• <b>UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI AL GRUPPO CATASTALE "D"</b> (ad eccezione dei fabbricati strumentali all'attività agricola - categoria catastale "D/10" -, esenti per legge).
10,1‰	• <b>Unità immobiliari (es. esercizi pubblici, circoli privati, ecc...) che gestiscono gli apparecchi e ingegni (es. slot machine, video poker, ecc..)</b> di cui all'art. 110, comma 6, lett. b) del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 18/06/1931 n. 773).
2,0‰	• <b>UNITÀ IMMOBILIARI COSIDDETTE "BENI MERCE" [iv]</b>
9,6 ‰	• <b>TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI DIVERSI DA QUELLI SOPRA INDICATI</b> , per esempio: > abitazioni non principali e relative pertinenze (ad eccezione di alcune fattispecie, esenti per legge), > unità immobiliari diverse dalle abitazioni (ad eccezione dei fabbricati strumentali all'attività agricola, esenti per legge).
€ 200,00	• <b>DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE [v].</b>

Vigonza, 28/05/2020.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU

Dr. Michele Bozza

*(firmato digitalmente)*

[i] Le pertinenze vanno considerate nella misura massima di n° 1 unità per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. In altre parole se all'interno dell'abitazione esiste già una cantina, un magazzino o simili non può trovare applicazione l'agevolazione per l'unità in categoria C/2, stesse considerazioni valgono nel caso di garage, autorimessa, posto auto o simili e la categoria C/6 nonché per tettoie, portici e simili e la categoria C/7.

Si evidenzia che le unità immobiliari di categoria C/2, C/6 e C/7, per poter essere legittimamente considerate pertinenza dell'abitazione, debbono avere destinazione urbanistica residenziale e non agricola.

A titolo di esempio: ricovero attrezzi agricoli, fienile (categoria C/2), stalle (categoria C/6), ecc. non possono essere pertinenze di abitazioni. Se dette unità sono strumentali all'attività agricola debbono riportare, nella visura catastale, la relativa dizione di strumentalità. In quest'ultimo caso sono esenti da I.M.U. per legge.

[ii] **CONDIZIONI PER USUFRUIRE DELL'ALIQUOTA DEL 9,6‰ (abitazione concessa in comodato nel caso di proprietario con abituale dimora e residenza in abitazione NEL COMUNE DI VIGONZA), con utilizzo della BASE IMPONIBILE RIDOTTA DEL 50%:**

- l'aliquota del 9,6‰ e la base imponibile ridotta del 50% possono essere applicate alle unità immobiliari delle categorie catastali da A/2 ad A/7 ed alle relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7) concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori - figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e **risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune** in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, **possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale**, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'agevolazione decorre dalla data in cui ricorrono tutti i suddetti requisiti. Per periodi inferiori all'anno l'agevolazione è calcolata in dodicesimi con riferimento alle modalità di calcolo dell'imposta definite per legge e dal vigente regolamento I.M.U.;
- per ottenere l'agevolazione i possessori dovranno presentare, pena la decadenza dal beneficio, l'apposita dichiarazione I.M.U. su modello ministeriale, entro i termini di presentazione previsti dalla normativa (per i comodati concessi nell'anno 2020 entro il 30/06/2021), unitamente a copia del contratto di comodato. Qualora venga meno il requisito, il possessore dovrà presentare apposita dichiarazione di variazione entro i suddetti termini.

**[iii] CONDIZIONI PER USUFRUIRE DELL'ALIQUTA DEL 7,6‰ (abitazione concessa in comodato nel caso di proprietario con abituale dimora e residenza in abitazione FUORI del Comune di Vigonza), con utilizzo della BASE IMPONIBILE INTERA:**

- l'aliquota del 7,6‰ e la base imponibile intera possono essere applicate alle unità immobiliari delle categorie catastali da A/2 ad A/7, ed alle relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7), concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori - figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda in Italia il solo immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre al predetto immobile, **possieda fuori del comune di Vigonza un'altra abitazione adibita a propria abitazione principale**, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'agevolazione decorre dalla data in cui ricorrono tutti i suddetti requisiti. Per periodi inferiori all'anno l'agevolazione è calcolata in dodicesimi con riferimento alle modalità di calcolo dell'imposta definite per legge e dal vigente regolamento I.M.U.;
- per ottenere l'agevolazione i possessori dovranno presentare, pena la decadenza dal beneficio, l'apposita dichiarazione I.M.U. su modello ministeriale, entro i termini di presentazione previsti dalla normativa (per i comodati concessi nell'anno 2020 entro il 30/06/2021), unitamente a copia del contratto di comodato. Qualora venga meno il requisito, il possessore dovrà presentare apposita dichiarazione di variazione entro i suddetti termini.

**[iv]** art. 1, comma 751, L. 160/2019: *"Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirli fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU."*

**[v]** La detrazione va applicata fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per l'abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e le relative pertinenze.